

FOI

***REGOLAMENTO
CC.TT.NN.***



Art. 1 Il presente regolamento determina e stabilisce le norme che disciplinano i compiti delle Commissioni Tecniche Nazionali (**CC.TT.NN.**) suddivise nelle seguenti specializzazioni:

- 1) Canarini di forma e posizione arricciati;
- 2) Canarini di forma e posizione lisci;
- 3) Canarini di colore;
- 4) Ondulati - Psittacidi;
- 5) Indigeni-Esotici-Ibridi;
- 6) Canarini da canto Harzer Roller
- 7) Canarini da canto Malinois

Altre Commissioni Tecniche potranno essere riconosciute su proposta del Consiglio Direttivo Federale o del Direttivo dell'Ordine dei Giudici.

Art. 2 Le CC.TT.NN. sono gli Organi Tecnici della F.O.I. - ONLUS.

Esse sono istituite per:

- favorire lo studio, la conoscenza e l'approfondimento dei problemi tecnici e scientifici connessi alle varie razze d'uccelli, dell'allevamento, della riproduzione, dell'esposizione e del giudizio nelle gare ornitologiche, nel ripopolamento delle razze in via d'estinzione, per le quali le CC.TT.NN. sono state istituite;
- collaborare con Istituti Scientifici ed Organi Ministeriali per il censimento o programmi di riserva, al fine di approfondire la conoscenza dei problemi tecnici della branca dell'ornitologia;
- promuovere tutte le attività intese a propagandare l'allevamento a scopo amatoriale e scientifico, curando lo sviluppo tecnico degli allevatori con periodici corsi di formazio-

- ne e perfezionamento tramite i Raggruppamenti Regionali e le singole Associazioni;
- pubblicare periodicamente articoli esplicativi, per principianti e non, sulla Rivista Federale.

Art. 3 Le CC.TT.NN. sono costituite da un numero di membri (Giudici) variabile da **tre a cinque**, eletti dai componenti il Collegio Giudici della corrispondente specializzazione. Il numero dei componenti delle singole Commissioni è fissato dal Consiglio Direttivo Federale, secondo le esigenze di ognuna di loro.

I componenti delle CC.TT.NN. durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 4 Il Presidente della C.T.N. è il rappresentante ufficiale della propria specializzazione nei confronti del Consiglio Direttivo Federale; egli, di diritto, fa parte del Consiglio dell'Ordine dei Giudici F.O.I. - ONLUS.

Art. 5 Può candidarsi a Presidente della C.T.N. solamente un giudice della categoria :esperto.

Chi intende candidarsi a Presidente della C.T.N. deve darne comunicazione scritta, la quale deve contenere il programma elettorale e la lista dei soggetti scelti come consiglieri; la comunicazione deve essere sottoscritta dal candidato Presidente e da tutti i candidati Consiglieri.

La comunicazione della candidatura a Presidente della C.T.N. deve essere spedita, a mezzo raccomandata, in busta chiusa con avviso di ricevimento, presso il domicilio del Presidente dell'Ordine dei Giudici, ove deve pervenire entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.

La busta deve riportare la dicitura: "CONTIENE LISTA CANDIDATURE E PROGRAMMA ELETTORALE".

Nel periodo intercorrente fra l'invio della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni, il candidato Presidente non può sostituire i soggetti che intende nominare Consiglieri, indicati nella propria lista, fatta eccezione per i casi di decesso o grave impedimento dei soggetti stessi. In tal caso, il nome del sostituto o dei sostituti deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente del Collegio degli scrutinatori, prima dell'apertura delle votazioni; il Presidente deve far affiggere la comunicazione all'entrata del locale in cui si svolgono le votazioni, prima dell'inizio delle stesse. La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come sostituto.

I requisiti formali previsti da quest'articolo sono prescritti a pena d'inammissibilità della candidatura a Presidente.

La CC.TT.NN. è eletta con votazione a scrutinio segreto dai componenti il Collegio di specializzazione; solo nel caso di candidatura unica si potrà procedere, previo consenso dell'Assemblea del Collegio, all'elezione per acclamazione.

E' eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Qualora, allo scadere del termine del 31 gennaio, non siano pervenute candidature, così come nel caso di decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente della C.T.N, il C.D.F. dichiara il commissariamento della Commissione.

Art. 6 Il Presidente della C.T.N. può sostituire nel Consiglio al massimo uno o due membri secondo la formazione della Commissione. In una CTN con tre membri si può sostituire un solo membro, con cinque membri se ne possono sostituire al massimo due.

Art. 7 Spetta alla Commissione Tecnica Nazionale:

- determinare i criteri di valutazione e di giudizio delle razze a concorso;

- stabilire i tipi di gabbie destinate ai concorsi approvati dalla Federazione;
- promuovere e coordinare, con l'O.d.G., i corsi d'aggiornamento scientifico-pratico per i giudici;
- coordinare, tramite i Raggruppamenti, le scuole allievi giudici;
- curare la pubblicazione degli standards per i soggetti a concorso;
- suggerire alla Commissione Mostre le località più idonee per le Rassegne Nazionali di specializzazione;
- predisporre, con l'O.d.G., le categorie a concorso per le manifestazioni ornitologiche;
- stabilire, con l'O.d.G., il numero minimo e massimo dei soggetti giudicabili in un giorno, dal singolo giudice;
- predisporre, tramite la Segreteria F.O.I. – ONLUS, la corrispondenza tecnica - scientifica con l'O.M.J. e con le Commissioni Tecniche Nazionali di Paesi membri della C.O.M.;
- controllare il comportamento tecnico e deontologico dei rispettivi giudici formanti il Collegio di Specializzazione;
- predisporre i rendiconti annuali di spesa da inviare alla Segreteria F.O.I. entro il 31 dicembre d'ogni anno solare.

Art. 8 Le CC.TT.NN. si debbono riunire almeno tre volte l'anno. La convocazione avviene a cura del Presidente con lettera ordinaria almeno 15 giorni prima della convocazione; in caso di urgenza a mezzo telefono, posta elettronica o fax. La riunione è valida in presenza della maggioranza dei membri.

Art. 9 Tutte le proposte di delibera, adottate dalle CC.TT.NN., vanno trasmesse alla Presidenza dell'O.d.G., e diventano esecutive, previa ratifica del Consiglio Direttivo F.O.I. - ONLUS,

il quale dovrà darne pubblica nota a tutti gli iscritti attraverso la Rivista federale.

Art. 10 Tutte le CC.TT.NN. sono autorizzate ad una loro gestione finanziaria. I fondi necessari sono costituiti dal contributo annuale stanziato dal C.D.F. nel bilancio preventivo.

Art. 11 E' facoltà del Presidente F.O.I. – ONLUS di dare il mandato di Consigliere Delegato alle CC.TT.NN., ad un membro del Direttivo, quale coordinatore e supervisore dei lavori.